

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 646 presentata in data 12 dicembre 2022 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri ad oggetto “Ricoveri di anziani non autosufficienti nelle Case di Riposo per autosufficienti. Assenza del Piano di fabbisogno delle strutture sociali”

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere:

1. Quante delle persone ricoverate sono non autosufficienti, con quali modalità hanno avuto accesso alle residenze e con quali standard assistenziali vengono assistite.
2. Se risulta che da parte delle Unità di Valutazione distrettuali siano inviati anziani non autosufficienti nelle residenze sociali.
3. Quali strategie di controllo e vigilanza sta adottando la Regione per verificare che la struttura operi secondo l'autorizzazione ricevuta.
4. Per quali motivi a tutt'oggi non è stato adottato il Piano di fabbisogno regionale ed entro quanto tempo è previsto che sia emanato.

Con riferimento ai punti 1, 2 e 3

Premesso che:

- Per definizione le case di riposo sono strutture destinate ad accogliere anziani totalmente autosufficienti o con parziale riduzione dei livelli di autosufficienza entro i limiti compatibili con i servizi che vengono assicurati dalla struttura. In buona sostanza quindi si può dire che le case di riposo sono concepite, progettate, costruite ed organizzate per accogliere l'anziano autosufficiente che può talvolta presentare lievi carenze nella sua autonomia.
- In base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 940/2022 “*L'accoglienza nella Casa di Riposo è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall'interessato e/o dai servizi territoriali competenti. Nel caso di modificazioni dei livelli di autosufficienza è richiesta dall'ospite e/o dal Responsabile della struttura la valutazione dell'UVD al fine di definire il profilo assistenziale più appropriato*”.
- Nell'ipotesi di vere e proprie modificazioni dei livelli di autosufficienza dell'anziano già ospite della casa di riposo, per le relative valutazioni del caso la norma prevede l'attivazione dell'Unità Valutativa Distrettuale, organismo che fa capo al Distretto Sanitario territorialmente competente.
- La normativa regionale vigente in materia di autorizzazione di strutture sociali (L.R. 21/2016) prevede che:
 - ✓ i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività inviano con cadenza annuale al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione;
 - ✓ il Comune può effettuare in ogni tempo verifiche ispettive volte all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione. Le verifiche sono effettuate dal Comune, con le stesse modalità, anche su disposizione della Regione.
 - ✓ anche la Regione può effettuare in qualsiasi momento controlli o sopralluoghi nei confronti delle strutture autorizzate all'esercizio;
 - ✓ per l'effettuazione dei controlli e dei sopralluoghi i Comuni e la Regione possono anche avvalersi dell'apposita commissione tecnica consultiva presente in ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Si dà atto che la Regione potrà provvedere al monitoraggio specifico di tutte le strutture per anziani entro settembre 2023, ossia entro il termine in cui tutte le Case di Riposo della Regione dovranno chiedere la

nuova autorizzazione all'esercizio in base ai nuovi requisiti previsti nelle DD.GG:RR nn. 937, 938 e 940 del 20 luglio 2020. **Nelle more del completamento di questo processo di ri-autorizzazione si valuterà attentamente l'effettiva appropriatezza degli interventi provvedendo a porre in essere tutte le eventuali azioni correttive nei casi emergenti da segnalazione puntuale. Si segnala inoltre che la Direzione Politiche Sociali collabora costantemente e attivamente con le segnalazioni dei NAS che fanno seguito a controlli e ispezioni nelle strutture.**

Con riferimento al punto 4

Premesso che

- A differenza di quanto previsto per il sistema dell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari (vedasi D. Lgs. 502/02 e DM 308/2001), la normativa vigente non prevede espressamente in riferimento alle "Strutture Sociali" l'adozione di un atto di fabbisogno a livello regionale, per cui si rendono necessari approfondimenti circa la valenza e l'applicabilità alle "Strutture Sociali" della norma contenuta all'art. 2, comma 2, lettera h, della L.r. 21/2016. Tale norma definisce il significato dell'espressione "**verifica di compatibilità regionale**" così come segue: "*ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, la verifica effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, tenuto conto delle caratteristiche locali e delle specificità di ciascuna struttura, per meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture*". Nel merito della questione interpretativa si rileva che tale norma – a differenza di quella contenuta alla successiva lettera (h bis) - non specifica in riferimento a quali tipologie di strutture sia richiesta la verifica di compatibilità regionale, d'altronde un'interpretazione estensiva che ricomprenda tutte le strutture appare non pertinente (ad es. verrebbero assoggettati al parere di compatibilità regionale gli "Stabilimenti Termali" che non sono riconducibili all'atto di fabbisogno regionale).
- Inoltre è di tutta evidenza, secondo quanto stabilito alla lettera a), comma 1, della L.r. citata, che la Giunta regionale determina il fabbisogno complessivo delle strutture "*sulla base del Piano Sociosanitario*" che, come noto, entra nel merito della programmazione regionale in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie, ma non anche nel merito della programmazione regionale in riferimento alle strutture sociali
- In ogni caso, un eventuale atto di fabbisogno sulle "Strutture Sociali" - come evidenziato nella D.G.R. n. 940/2020 - sarebbe di "natura non vincolante" - a differenza di quanto previsto per le strutture sanitarie e sociosanitarie - stante quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale (vedasi in particolare l'art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e l'art. 2, comma 2 del D.M. 308/2001). **Da ciò ne discende che il parere della competente struttura regionale (Direzione Politiche Sociali) alla realizzazione di nuove "Strutture Sociali" assume un rilievo meramente indicativo e orientativo rispetto all'offerta dei servizi da parte delle strutture presenti sul territorio, e non certo cogente in riferimento al rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni.**

Come evidenziato nelle premesse non prevedendo la normativa vigente in riferimento alle "Strutture Sociali" (vedasi D. Lgs. 502/02 e DM 308/2001) l'adozione di un atto di fabbisogno a livello regionale (a differenza di quanto previsto per il sistema dell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari), la Regione potrà, in riferimento alle case di riposo, nell'ambito del Fabbisogno Socio-Sanitario, definirne un fabbisogno contestualizzato ai processi di trasformazione delle autorizzazioni di case di riposo vs residenze protette per anziani. Inoltre, visto che un eventuale atto assumerebbe un rilievo meramente orientativo rispetto all'offerta e non cogente rispetto al rilascio delle autorizzazioni, rilascio in capo ai Comuni, la Regione potrà derivare il fabbisogno relativamente alle strutture sociali da una visione sistemica dei fabbisogni territoriali una volta completato il processo di "ri-autorizzazione".